

Riforma Madia. La scadenza

Partecipate, domani il Mef «chiude» sull'invio dei piani

TERMINE PERENTORIO

Non è chiaro se la struttura accetterà trasmissioni oltre la scadenza. Dopo tre mesi scatta il blocco di tutti gli atti del socio

Alberto Barbiero

■ Le amministrazioni che non provvedono a comunicare al ministero dell'Economia i dati relativi alla ricognizione delle proprie società partecipate non possono compiere atti nei confronti delle stesse.

La scadenza del 31 ottobre per l'invio alla struttura di monitoraggio costituita dall'articolo 15 del Dlgs 175/2016 comporta per gli enti soci uno sforzo finale, che deve tuttavia essere completato, poiché in caso contrario scatta una pesante sanzione. Anche perché al momento non è chiaro se il ministero accetterà gli invii in ritardo.

L'articolo 24, comma 3 del Testo unico stabilisce che il provvedimento di ricognizione delle società partecipate sia inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio e alla struttura di monitoraggio costituita presso il Mef, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla razionalizzazione.

La disposizione precisa nel comma 1 che la comunicazione deve essere effettuata con le modalità disciplinate dall'articolo 17 della legge 114/2014, il quale prevede un sistema che punisce pesantemente il mancato adempimento: qualora infatti un'amministrazione pubblica non inserisca nel sistema

le informazioni relative alle partecipazioni detenute o la specificazione in negativo, decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento dei dati, ad essa è vietato il compimento di qualsiasi atto nei confronti delle società per le quali i dati sulla ricognizione e la razionalizzazione non siano stati immessi, compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

Le amministrazioni sono quindi tenute a effettuare l'adempimento, a rischio di un blocco complessivo delle interazioni con le partecipate, incluse quelle di tipo finanziario, come ad esempio i corrispettivi per le prestazioni in base ai contratti di servizio.

Gli enti soci devono utilizzare per la comunicazione dei dati sulle partecipazioni l'applicativo presente sul portale del dipartimento del Tesoro, nel quale devono caricare una serie di dati, il provvedimento di ricognizione straordinaria (anche se negativo) e il piano operativo di razionalizzazione adottato in base alla legge 190/2014. Questo complesso di elementi deve quindi essere sottoposto a verifica con una procedura di valutazione e all'invio (dovendo considerare che non sono poi possibili modifiche).

La compilazione dei dati per ogni società include tutte le specificazioni relative ai parametri previsti dall'articolo 20 del Testo unico, tra i quali anche il fatturato dell'ultimo triennio, che secondo il Mef è il valore della produzione.

Nell'applicativo devono es-

sere inserite le informazioni relative sia alle partecipazioni dirette sia a quelle indirette.

Le amministrazioni, inoltre, devono specificare i riferimenti particolari relativi alla condizione della società come affidataria in house o come società mista.

Al complesso informativo segue il caricamento del provvedimento di ricognizione relativo alla revisione straordinaria e quello del por adottato nel 2015, accompagnati da alcune dichiarazioni specificative dei riferimenti.

L'applicativo consente dopo l'inserimento delle informazioni e dei documenti una verifica riepilogativa, che precede la validazione e l'invio: prima di quest'ultimo passaggio, l'amministrazione deve inserire anche un indirizzo di posta elettronica nel quale vuole ricevere la notifica dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Mef.

Le amministrazioni possono utilizzare le schede compilate per l'invio alla Corte dei conti per estrarre le informazioni già elaborate, dovendo inserire nell'applicativo del dipartimento del tesoro un limitato numero di elementi ulteriori (e secondo uno schema sequenziale diverso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

